

03285

2011

3285/11

Muo

7

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
IN FUNZIONE DEL GIUDICE UNICO
DOTT.SSA SIMONETTA BRUNO

N°	/	CRON.
10 MAR 2011		
N°	2647	REP.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 24.331/2010 introdotta con atto di citazione, discussa e decisa all'udienza del giorno 10/3/2011 ai sensi dell'art 281 sexies C.P.C.

M. REZZONICO

Promossa da

██████████ con il proc., dom., avv. ██████████

delega in atti,

TRIBUNALE DI MILANO IL CANCELLIERE	
22 APR. 2011	
RICHIESTA N. <i>LUB</i>	
COPIA CONFORME CON-SENZA URGENZA APPLICATE MARCHE PER DIFFERENZA	
<i>2.66</i>	

OPPONENTE

CONTRO

CONDOMINIO ██████████ ██████████

in persona

dell'amministratore "pro tempore", con il proc. dom. avv. ██████████

delega in atti;

OPPOSTO

OGGETTO: Opposizione a precetto

CONCLUSIONI

Per l'opponente come da atto di citazione

Per l'opposto come da allegato

TRIBUNALE DI MILANO
Cir. n. 2/11 del 10/4/1089
Ministero della Giustizia.
PAGAMENTO ASSOLTO
Milano, 22 APR 2011
IL CANCELLIERE

FATTO E DIRITTO

██████████ ha proposto opposizione avverso il precetto notificato dal Condominio ██████████ in data 26/3/2010 dell'importo di € 12.533,54 oltre a spese successive, deducendo la mancata notifica del titolo,

2 marche 1,74

costituito dalla sentenza n. 12.841 emessa dal Tribunale di Milano in data 28/10/2009, nonché l'insussistenza dell'esecutorietà di tale sentenza, con la quale è stata dichiarata la carenza di legittimazione dell'attore con condanna del medesimo alla rifusione delle spese di causa.

L'opposto si è costituito in giudizio dichiarando di aver rinunciato al precetto e di avere già notificato nuovo precetto unitamente al titolo esecutivo.

La rinuncia al precetto da parte dell'opposto determina la cessazione della materia del contendere sul primo motivo di opposizione agli atti esecutivi.

Ai fini della valutazione della soccombenza virtuale su tale questione, si rileva che nel successivo precetto notificato dall'opposto all'opponente risulta riconosciuta l'omessa notifica del titolo esecutivo.

Permane l'interesse dell'opponente ad ottenere pronuncia sul secondo motivo di opposizione all'esecuzione.

Come è stato affermato dalla Suprema Corte, le cui argomentazioni vengono condivise da questo Giudice, sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una condanna, compreso il capo contenente la condanna alle spese del giudizio, indipendentemente dalla natura della decisione principale (Cass. 3/8/2005 n. 16.262; Cass. 13/6/2008 n. 16.003; Cass. Ord. 21/1/2010 n. 1283).

Contenendo la sentenza sopra specificata la sola condanna dell'odierno opponente al pagamento delle spese di causa, previa declaratoria di carenza di legittimazione del medesimo, deve ritenersi che la pronuncia sulle spese sia esecutiva.

Il secondo motivo di opposizione va pertanto rigettato.

Stante l'esito del giudizio si ritengono sussistenti giusti motivi per compen-

sare interamente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice Unico di Milano, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere sul primo motivo di opposizione agli atti esecutivi;
- 2) rigetta il secondo motivo di opposizione all'esecuzione;
- 3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di causa.

Così deciso in Milano il 10/03/2011.

IL GIUDICE UNICO

Simone Bruno

La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in Cancelleria

OGGI 10-03-2011

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
Romana DI PIETRANTONIO

N°	CRON.
10 MAR. 2011	
N° 2647	REP.

ATTO AVVISO ELEMATICO 10-03-2011
--